

Sospensione dell'attività imprenditoriale: come e quando impugnare il provvedimento ([Vitantonio Lippolis](#) - Responsabile del processo vigilanza presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena)

L'articolo 14 del TUSL, come modificato dal decreto fiscale, riscrive la disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Le novità, in vigore dallo scorso 22 ottobre, riguardano anche la tempistica dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l'impiego di lavoratori irregolari senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Inespugnabilmente il nuovo testo dell'art. 14 non indica, invece, l'organo amministrativo competente a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione adottati in presenza delle violazioni prevenzionistiche. Cosa è cambiato in pratica per i datori di lavoro?

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Fiscale ([D.L. n. 146/2021](#)), dal 22 ottobre scorso sono state introdotte anche modifiche sulla tempistica dei ricorsi. Più precisamente, adesso (nuovo testo dell'art. 14 del TUSL), avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nei successivi 30 giorni. Contro l'eventuale inerzia dell'organo adito, il ricorrente potrà comunque continuare a contare sulla maturazione del silenzio-accoglimento.

Leggi anche [Sospensione dell'attività imprenditoriale: a chi si applica e con quali sanzioni](#)

Inespugnabilmente il nuovo testo dell'art. 14 non indica, invece, quale sia l'organo amministrativo competente a ricevere gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione adottati in presenza delle violazioni prevenzionistiche. Parrebbe quindi che, in tali ipotesi, per far valere le proprie ragioni, il datore di lavoro possa unicamente proporre, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, il più oneroso e complesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR territorialmente competente.

Impugnazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

| Tipo | Termine per la presentazione | Fonte normativa |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Istanza di revoca del provvedimento | Non previsto | Art. 21-quinquies, Legge n. 241/1990 |

| | | |
|---|--|---|
| Istanza di annullamento indirizzata al dirigente dell'ufficio competente | Non previsto | Art. 21-novies, Legge n. 241/1990 |
| Ricorso amministrativo all'Ispettorato Interregionale del lavoro territorialmente competente, ma limitatamente ai provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro | 30 gg. dalla notifica del provvedimento <i>(trascorsi 30 gg. senza alcuna decisione, matura il silenzio-accoglimento)</i> | Art. 14, co. 14, D.Lgs. n. 81/2008 |
| Ricorso giurisdizionale al T.A.R. | 60 gg. dalla notifica del provvedimento | Legge n. 1034/1971; D.Lgs. n. 104/2010 |

Attualmente, inoltre, è previsto che - a fronte della conclusione della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall'art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 e dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 - l'eventuale emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione, fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9 lett. d) (€ 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari ovvero € 5.000 in caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari).

Sospensione dell'attività imprenditoriale: cosa è cambiato dal 22 ottobre

Qui di seguito si propone una tabella con l'evidenza delle principali modifiche apportate all'art. 14 del TUSL da parte del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021.

| | | |
|--|-------------------------|--|
| | Fino al 21 ottobre 2021 | Dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021) |
|--|-------------------------|--|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Adozione del provvedimento per lavoro irregolare</p> | <p>Accertamento, al momento dell'accesso ispettivo, di almeno il 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro "in nero".</p> <p>La competenza è esclusivamente in capo al personale ispettivo INL.</p> | <p>Accertamento, al momento dell'accesso ispettivo, di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro "in nero".</p> <p>La competenza è esclusivamente in capo al personale ispettivo INL.</p> |
| <p>Adozione del provvedimento per violazioni delle norme di salute e sicurezza</p> | <p>Accertamento di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con apposito DM e, in via transitoria, dall'Allegato I;</p> <p>Il personale INL era competente a adottare questo provvedimento soltanto per alcune attività produttive individuate dal previgente art. 13, co. 2 TUSL (il personale ASL, invece, aveva competenza totale);</p> | <p>Accertamento di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro univocamente elencate nel nuovo Allegato I;</p> <p>Questo provvedimento, al pari del personale delle ASL, può essere adottato dal personale ispettivo dell'INL nell'ambito di tutte le attività produttive.</p> <p>Unitamente al provvedimento di sospensione, l'INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.</p> |
| <p>Gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza che danno luogo all'applicazione del provvedimento (Allegato I, D.Lgs. n. 81/2008)</p> | <ul style="list-style-type: none"> · Mancata elaborazione del DVR; · Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; · Mancata formazione ed addestramento; · Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del | <ul style="list-style-type: none"> · Mancata elaborazione del DVR; · Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; · Mancata formazione ed addestramento; · Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del |

relativo responsabile;

- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

relativo responsabile;

- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

| | | |
|--|--|--|
| <p>Condizioni per la revoca del provvedimento adottato per lavoro irregolare</p> | <p>La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (l'obbligatorietà degli adempimenti in materia di salute e sicurezza era stata prevista dalla nota ML n.19570 del 16/11/2015).</p> <p>Il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 2.000. Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> · il 25% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento; · il restante 75%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. | <p>La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.</p> <p>Il pagamento di una somma aggiuntiva pari a € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari e pari a € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari.</p> <p>Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione; Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> · il 20% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento; · il restante 80%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. |
| <p>Condizioni per la revoca del provvedimento adottato per violazioni delle norme di SSL</p> | <p>L'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul</p> | <p>L'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p> |

lavoro.
Il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 3.200. Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:

- il 25% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;
- il restante 75%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I. Il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto previsto nel nuovo Allegato I del TUSL con riferimento a ciascuna fattispecie.
Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:

- il 20% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;
- il restante 80%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

Ricorso amministrativo

Avverso i provvedimenti di sospensione di è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente (per impiego di lavoratori irregolari) e al presidente della Giunta regionale (per violazioni delle norme di SSL) i quali si

Avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso entro 30 gg. all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine

| | | |
|---|--|---|
| | <p>pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.</p> | <p>di 30 gg. dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.</p> |
| <p>Obbligo di motivazione del provvedimento</p> | <p>Non si applica l'art. 3, della Legge n. 241/1990 (<i>in realtà la sentenza Corte Costituzionale n. 310/2010 aveva già dichiarato l'illegittimità di questa disposizione</i>).</p> | <p>Si applica l'art. 3, della Legge n. 241/1990</p> |
| <p>Inottemperanza al provvedimento interdittivo</p> | <p>Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.</p> | <p>Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.</p> |
| <p>Decadenza del provvedimento</p> | <p>Non previsto</p> | <p>L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate a seguito della conclusione della procedura di prescrizione (art. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/94), comporta la decadenza dei provvedimenti di</p> |

sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al co. 9 lett. d) (€ 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari ovvero € 5.000 in caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari).